



Delibera n. **75/2016** del Consiglio di Amministrazione del **29/04/2016**

pag. 1/7

OGGETTO: Adozione del Regolamento della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte - Parere.

N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 75/2016 Prot. n. 12667 UOR: Segreteria tecnica del Rettore

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI	X			
Francesca CAPODAGLI	X			
Mauro PAPALINI				X
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Salvatore MARCHETTA	X			
Chiara SISTI				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, ed in particolare l'articolo 8, che dispone che "1. *Salvo diversa prescrizione del presente Statuto, le funzioni istituzionali dell'Ateneo concernenti la ricerca scientifica, le attività didattiche e le altre attività di formazione, nonché le attività rivolte all'esterno correlate e accessorie, sono assolte mediante le strutture dipartimentali di cui all'articolo 9. 2. Ogni corso di studio, istituito secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 del presente Statuto, afferisce al Dipartimento in cui sono incardinati almeno la metà più uno dei docenti per esso necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi. 3. Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito Regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Tale Regolamento definisce le competenze e la composizione della struttura stessa, nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e studentesse alle sue determinazioni. 4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento dei corsi di studio, istituiti secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 del presente Statuto, provvedono, per ogni corso di studio, i Dipartimenti interessati mediante Regolamento congiuntamente proposto dai Consigli di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il Regolamento individua il Dipartimento cui il corso di studio afferisce, definendo altresì le competenze e la composizione del collegio preposto all'organizzazione e alla gestione del corso di studio".*



Delibera n. **75/2016** del Consiglio di Amministrazione del **29/04/2016**

pag. 2/7

-
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza universitario;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014, ed in particolare l'articolo 64, comma 1, che dispone che *"le strutture didattiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali i Dipartimenti promuovono ed espletano l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie ed esercitano altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio"* e comma 7, che dispone che *"Il Regolamento che definisce la denominazione della struttura e del suo Presidente, la composizione della struttura e le competenze ad essa delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse alle sue determinazioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, unitamente al Regolamento del Dipartimento"*;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n.276/2013 del 26 giugno 2013;
- visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.487/2013 del 4 novembre 2013;
- visto il Decreto Rettorale n.255/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° novembre 2015, il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI);
- visto il Decreto Rettorale n.256/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° novembre 2015, il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM);
- vista la Disposizione del Direttore Generale n.378/2015 del 30 ottobre 2015, con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dei servizi dipartimentali;
- vista la delibera n.313/2015 del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2015, con la quale, in particolare, è stata approvata la proposta di modifica della denominazione dei responsabili delle Scuole attive presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) ed il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), nonché delle Scuole da attivare presso i nuovi Dipartimenti dell'Area Scientifica e dell'Area Umanistica, utilizzando la nuova denominazione di "Presidenti" in luogo di quella attuale di "Coordinatori";
- considerato che, con la suddetta delibera, il Consiglio di Amministrazione si è raccomandato vivamente che nei Regolamenti delle Scuole sia prevista una composizione delle Commissioni paritetiche docenti-studenti nelle quali figurino docenti e studenti rappresentativi di ciascun corso di studio afferente a ciascuna Scuola;
- accertato che per il corso di studio attivo in Storia dell'Arte (classe LM-89, codice 6026, LM) e per il corso di studio ad esaurimento in Storia dell'Arte (classe 95/S, codice 5014, LS) non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 8, comma 2, del vigente Statuto di Ateneo, che dispone che *"Ogni corso di studio, istituito secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 del presente Statuto, afferisce al Dipartimento in cui sono incardinati almeno la metà più uno dei docenti per esso necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi"*;
- preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) ed il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), in cui sono incardinati i sei docenti ne-
-



Delibera n. **75/2016** del Consiglio di Amministrazione del **29/04/2016**

pag. 3/7

- cessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi (tre per ogni Dipartimento) del corso di studio attivo della Laurea magistrale in Storia dell'Arte (classe LM-89, codice 6026, LM), non hanno deliberato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del vigente Statuto di Ateneo, che dispone che *"Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento dei corsi di studio, istituiti secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 del presente Statuto, provvedono, per ogni corso di studio, i Dipartimenti interessati mediante Regolamento congiuntamente proposto dai Consigli di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il Regolamento individua il Dipartimento cui il corso di studio afferisce, definendo altresì le competenze e la composizione del collegio preposto all'organizzazione e alla gestione del corso di studio"*;
- ritenuto pertanto, in ossequio al principio generale di continuità e buon andamento dell'azione amministrativa, di dover procedere all'adozione del Regolamento della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte con contestuale istituzione della relativa struttura didattica;
- considerato che i Direttori dei Dipartimenti DISCUI e DISTUM hanno richiesto congiuntamente l'istituzione di una Scuola Interdipartimentale per la gestione del corso di laurea magistrale in "Storia dell'Arte" (LM-89), senza peraltro definire nel Regolamento il Dipartimento di afferenza amministrativa;
- ritenuto che il Consiglio di Amministrazione sia pertanto chiamato ad esprimere parere sia sull'istituzione della Scuola sia sull'afferenza della medesima;
- rilevata l'opportunità che la Scuola abbia carattere Interdipartimentale – non essendovi come richiesto dallo Statuto all'art. 8 c. 2. una maggioranza di docenti di riferimento afferenti all'uno o all'altro Dipartimento, e dovendosi pertanto, ai sensi dell'art. 8 c. 4. prevedere l'istituzione di una Scuola;
- rilevato che gli obiettivi formativi del corso consistono nell'unione delle conoscenze relative alle discipline storiche-letterarie tradizionali con le più avanzate metodologie nei settori dell'architettura, pittura, scultura e arti applicate, nell'età medievale, moderna e contemporanea;
- premesso che il Progetto di costituzione del Dipartimento DISTUM prevede fra le aree di articolazione del medesimo un'area letteraria-filologica-storica-archeologico-artistica nella quale vengono ricomprese a fini di Ricerca e anche Didattici le discipline letterarie, filologiche, storiche e artistiche, da sviluppare in prospettiva di una loro interazione scientifica che si riverberi anche sul progetto didattico;
- rilevato d'altro canto che il Dipartimento DISCUI persegue obiettivi di Ricerca e Formazione incentrati sullo sviluppo di analisi complesse in cui si integrano discipline che hanno ambiti culturali molto diversificati e di cui la dimensione storico-artistica rappresenta solo una delle componenti;
- rilevato altresì che il corso di laurea magistrale in "Storia dell'Arte" (LM-89) può essere considerato il naturale completamento di un percorso formativo che si sviluppa a partire dalla laurea triennale in "Scienze umanistiche. Discipline letterarie, artistiche, filosofiche" (L-10) e quindi che sussiste una naturale integrazione non solo di obiettivi didattici ma anche di struttura organizzativa delle attività formative;
- considerato pertanto che sarebbe contrario ad esigenze di ragionevolezza, come anche in contrasto con obiettivi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, distogliere la Scuola Interdipartimentale dalla sua logica collocazione;
- tutto ciò premesso e considerato;
- sentito il Direttore Generale;



Delibera n. **75/2016** del Consiglio di Amministrazione del **29/04/2016**

pag. 4/7

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole alla proposta di adottare il testo del Regolamento della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte, tra il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) ed il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), e all'afferenza amministrativa della Scuola Interdipartimentale al Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), come di seguito riportato:

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE DI STORIA DELL'ARTE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISTUM)

Articolo 1

Oggetto

1. Il Regolamento della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte, tra il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) ed il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), disciplina, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento dei corsi di studio in Storia dell'Arte della suddetta Scuola, afferente al Dipartimento di Studi umanistici (DISTUM).

Articolo 2

Competenze della Scuola

1. Alla Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) proporre al Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) l'offerta formativa dei corsi di studio in Storia dell'Arte;
 - b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento e dal Regolamento dei corsi di studio ad essa relativi;
 - c) proporre al Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
 - d) formulare al Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardante i corsi di studio di propria competenza;
 - e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM);
 - f) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
 - g) deliberare sulle carriere degli studenti;
 - h) esprimere pareri e proposte al Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) in ordine all'istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e per l'attivazione di procedure selettive per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato; le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi dei vigenti Regolamenti di Ateneo in materia;
 - i) organizzare, su indicazione del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e dell'attività didattica svolta;



Delibera n. **75/2016** del Consiglio di Amministrazione del **29/04/2016**

pag. 5/7

- j) proporre al Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) l'attivazione di collaborazioni (occasionali o di natura coordinata e continuativa) per il supporto alla gestione delle attività didattiche e dell'ufficio stage;
 - k) proporre al Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) la stipula di convenzioni o accordi con scuole, enti e istituzioni, italiani o stranieri, nel rispetto della normativa in vigore e delle disposizioni dei competenti organi;
 - l) istituire eventuali commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio su proposta del Presidente. Le modalità di costituzione, i compiti e le normative per il funzionamento delle Commissioni vengono di volta in volta stabiliti dal Consiglio;
 - m) esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), o comunque ad essa attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.
2. Riguardo alle deliberazioni di cui al precedente comma 1, lettera a), dovrà esprimersi anche il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM).

Articolo 3

Presidente della Scuola

1. Il Presidente della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Consiglio.
2. E' eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più giovane in ruolo ovvero, in subordinazione, il più giovane di età. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano della Scuola, che le convoca con un preavviso di almeno 15 giorni; le candidature dovranno prevenire al Decano entro una settimana prima delle elezioni.
3. Dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. Può designare, tra i docenti del Consiglio, un Vice-Presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, dandone preventiva comunicazione al Direttore del Dipartimento.
5. E' membro di diritto della Giunta di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM). Qualora il Presidente non sia un membro del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), nelle votazioni della Giunta, avrà solo diritto di voto per le questioni relative alla Scuola e all'attività didattica ad essa correlata.
6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte e sovrintende alle attività dei corsi di studio ad essa afferenti.

Articolo 4

Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte è composto da tutti i docenti di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti. Del Consiglio della Scuola è membro anche il Responsabile Didattico del Plesso Economico - Umanistico (DESP-DISTUM) o suo delegato.
2. I docenti a contratto partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.
4. Fa, inoltre, parte del Consiglio della Scuola una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio nella misura di almeno un rappresentante per ogni corso di studio eletto dagli studenti e dalle studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al relativo



Delibera n. **75/2016** del Consiglio di Amministrazione del **29/04/2016**

pag. 6/7

corso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010. In caso di impossibilità di eleggere un rappresentante per ogni corso di studio, il numero dei rappresentanti non può essere comunque inferiore a due. Le modalità di elezione sono disciplinate dall'articolo 73 del Regolamento Generale di Ateneo. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno cinque. Durano in carica due anni dal momento della nomina e sono rieleggibili una sola volta. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalla struttura didattica secondo procedure da definirsi, comunque, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio il personale tecnico-amministrativo che collabora alle attività della struttura didattica.

6. Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM).

Articolo 5

Commissione paritetica dei corsi di studio

1. Nell'ambito della Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti per ciascun corso di studio, composta da due docenti e da due studenti.

2. I docenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) su proposta del Presidente della Scuola tra i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel corso di studio.

3. Gli studenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) tra gli studenti iscritti al corso di studio, su proposta del Presidente del Consiglio degli Studenti.

4. Ciascuna Commissione paritetica docenti-studenti di corso di studio svolge attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti del relativo corso di studio. Le risultanze dei lavori della Commissione di cui al periodo precedente sono trasmesse al Gruppo di riesame del corso di studio, alla Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) e al Presidio di Qualità dell'Ateneo.

5. La durata di ciascuna Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

6. Ciascuna Commissione paritetica individua tra i docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

Articolo 6

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM). La proposta di modifica sarà poi sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), le norme di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e viene pubblicato all'Albo ufficiale d'Ateneo.



Delibera n. **75/2016** del Consiglio di Amministrazione del **29/04/2016**

pag. 7/7

- 2) di esprimere parere favorevole alla proposta di istituire la seguente struttura didattica interdipartimentale tra il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) ed il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), afferente amministrativamente al Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM):

a) Scuola Interdipartimentale di Storia dell'Arte

corsi di studio attivi:

- Laurea magistrale in Storia dell'Arte (classe LM-89, codice 6026, LM)

corsi di studio ad esaurimento:

- Storia dell'Arte (classe 95/S, codice 5014, LS)

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.
